

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 5248

18.11.2019 del 6 marzo 2019

/ Pos. n. 10

Oggetto: Stabilizzazione del personale addetto alla catalogazione dei beni culturali della Regione. Art. 1, comma 1, l.r. 5 dicembre 2007, n. 24.

Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana

Ufficio di diretta collaborazione (rif. nota 15 febbraio 2019, prot. n. 971/GAB)

e, p.c.

Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica

- Ufficio di diretta collaborazione

- Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale

On.le Presidente della Regione

Ufficio di diretta collaborazione

Segreteria generale

Ufficio della Segreteria di Giunta

1. Con nota 6 dicembre 2018, n. 5718/Gab, indirizzata alla Segreteria di Giunta e al Presidente della Regione, l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, dopo aver delineato la questione concernente la stabilizzazione del personale addetto alla catalogazione dei beni culturali della Regione, ha proposto

all'Organo di Governo *“di esercitare le proprie funzioni di indirizzo politico-amministrativo, adottando una specifica Delibera in favore dell'applicazione della l.r. 24/2007”*.

L'Ufficio della Segreteria di Giunta regionale, con nota 27 dicembre 2018, n. 4702, indirizzata per conoscenza allo Scrivente ed a codesti Uffici, al fine di consentire l'eventuale trattazione della questione di che trattasi da parte dell'Organo di Governo, ha chiesto all'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana di conoscere se, trattandosi di materia di particolare complessità, fossero stati acquisiti i pareri di questo Ufficio e del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale.

Infine, con l'assessoriale in riferimento si chiede di *“voler dare riscontro”* alla citata nota n. 4702/2018, *“in ordine alla proposta di specifica deliberazione di indirizzo politico-amministrativo”*, sottoposta alla trattazione della Giunta di Governo.

2. Risulta dall'assessoriale n. 971/Gab/2019 e n. 5718/Gab/2018 - quest'ultima trasmessa a questo Ufficio, dalla Segreteria di Giunta regionale, in allegato alla citata nota n. 4702/2018 - che il personale di che trattasi è stato *“assunto a tempo indeterminato”* nella società partecipata Servizi Ausiliari Sicilia S.A.S. ScpA *“per espressa previsione governativa con Delibera di Giunta n. 323 del 2008”* e che la medesima delibera ne ha, tuttavia, *“condizionato”* l'inquadramento *“sino alla presumibile applicazione del comma 1 dell'art. 1 della l.r. 24/2007”* con il quale è stata prevista la stabilizzazione dello stesso nei ruoli dell'Amministrazione regionale, creando *“una forma inusuale di <precariato condizionato>”*.

Evidenza, invero, codesta Amministrazione che *“sebbene la stabilizzazione del citato personale sia già regolamentata da una norma regionale con cogenza autonoma (l.r. 24/07)”*, tuttavia *“ad oggi non si è provveduto all'applicazione della citata norma”*.

Precisa altresì codesto Richiedente che *“anche questo Governo regionale ha manifestato attenzione alla problematica”* in sede di approvazione dell'art. 66 della

legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, norma nei confronti della quale il Ministero della Giustizia - Ufficio Legislativo *“non solleva eccezioni di contrasto di legittimità costituzionale”*, mentre il Ministro dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato *“fa rinvio”* al Dipartimento della Funzione Pubblica *“in quanto trattasi di disposizione di natura ordinamentale, enfatizzando che l'articolo de quo risulta pleonastico in quanto attuativo di una legge regionale (24/2007) non impugnata e vigente”*.

Rappresenta infine codesto Assessorato che l'eventuale attuazione della normativa citata *“non comporterebbe l'assunzione di alcuna spesa per il bilancio della Regione”* in quanto le economie realizzate per effetto della riduzione degli oneri annui attribuiti alla Società Servizi Ausiliari Sicilia per la gestione del personale in questione, *“potranno essere utilizzate per altri capitoli di spesa in materia di personale”* e, tenuto conto, peraltro, che si otterrebbe *“una consistente economia commisurata al versamento dei tributi e dell'IVA alla stessa società”* nonché *“un rilevante rientro in favore del Fondo Pensioni Sicilia, pari ai contributi di previdenza e quiescenza versati”* all'INPS per conto del medesimo personale.

3. Anzitutto occorre delimitare l'ambito dell'intervento consultivo riservato a questo Ufficio. Appare opportuno precisare che - giusta il disposto dell'art. 7 del D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale - l'attività di consulenza di questo Ufficio concerne quesiti giuridico-interpretativi relativi a norme statutarie, legislative o regolamentari di fonte regionale, rimanendo invece esclusa ogni valutazione sul merito delle iniziative da adottare nelle singole fattispecie concrete. Tuttavia, nell'intento di assicurare un proficuo contributo, si espongono alcune considerazioni tecnico-giuridiche di carattere generale, che potranno servire da supporto per le valutazioni e le determinazioni di competenza di codesto Assessorato.

Premesso che la questione in esame, in quanto sottoposta all'Organo di Governo, appare connotata dal carattere dell'urgenza, giova in primo luogo richiamare le disposizioni normative che vengono in rilievo.

L'art. 1, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 24, così dispone: *“In considerazione dell'interesse strategico che l'attività di catalogazione riveste per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali, per la copertura dei posti vacanti a seguito della definizione della dotazione organica del personale dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, il personale che presta servizio con contratto di diritto privato a tempo determinato per la "Realizzazione del catalogo unico informatizzato regionale dei beni culturali ed ambientali intersettoriale e interdisciplinare" Misura 2.02 - Azione A del Programma operativo regionale 2000-2006, è stabilizzato a domanda con le procedure di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla norma anzidetta”*.

La riferita disposizione autorizza la stabilizzazione del personale, ivi indicato, addetto alla catalogazione dei beni culturali della Regione che presta servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, secondo le procedure stabilite dalla norma statale richiamata e previa definizione della dotazione organica del personale regionale ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, della l.r. n. 10/2000.

Il predetto art. 5, comma 2, dopo aver fissato i principi alla cui stregua sono determinate le variazioni delle dotazioni organiche, prevede, tra l'altro, che *“le variazioni di organico in aumento sono adottate con legge”*.

Ai sensi dell'art. 66 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, *“entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e in adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 24, si provvede alla definizione della dotazione organica del personale dell'Amministrazione regionale ricomprensente il personale dei catalogatori ed esperti catalogatori nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 6, 6-ter e 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni”*.

Così delineato il quadro normativo di riferimento, si osserva ora che lo stesso non sembra lasciare ampio spazio all'interprete: le procedure di stabilizzazione del personale di che trattasi risultano subordinate alla previa definizione della dotazione

organica del personale regionale la cui variazione in aumento, per effetto dell'esplicito rinvio all'art. 5, comma 2, della l.r. n. 10/2000, deve essere fissata con apposita legge regionale.

In altri termini, il disposto del più volte citato art. 1, comma 1, della l.r. n. 24/2007, non sembra porsi quale norma immediatamente applicativa, laddove la sua attuazione appare invero necessitare di un ulteriore intervento del legislatore regionale volto alla previa variazione in aumento della dotazione organica del personale regionale allo scopo di ricompredervi anche il personale in questione.

Pertanto, a tale scopo, il medesimo legislatore è intervenuto con l'art. 66 della l.r. n. 8/2018 e, in espreso “*adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 24*”, ha stabilito che deve provvedersi alla definizione della dotazione organica in modo da ricompredere anche i catalogatori, rinviando comunque alle norme statali in tema di programmazione triennale dei fabbisogni di personale, di pianificazione pluriennale delle attività, di limiti finanziari massimi e di procedure di reclutamento del personale.

In tal modo, con l'art. 66 in argomento si è inteso superare il limite determinato dall'articolo 49, comma 4, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 che ha, da ultimo, rideterminato la dotazione organica del personale del comparto non dirigenziale senza, tuttavia, tener conto di quello addetto alla catalogazione.

Ciò posto, si fa presente che il richiamato art. 66 della l.r. n. 8/2018 è stato oggetto di rilievi di legittimità costituzionale nell'ambito dell'impugnativa proposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorso n. 44/2018, nei confronti della medesima legge regionale n. 8/2018.

L'Organo statale individua quali profili di contrasto l'art. 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione, con riferimento alla violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell'«ordinamento civile», nonché lo stesso art. 117, comma terzo, con riferimento alla violazione di principi fondamentali nella materia, di legislazione concorrente, del «coordinamento della finanza pubblica».

In particolare, si evidenzia nel citato ricorso che l'art. 66 in esame, nel ricompredere “*immediatamente*” il personale di cui al citato art. 1, comma 1, della

l.r. n. 24/2007 nella dotazione organica, *“a prescindere dalla necessità di coprire posti vacanti, risulta non in linea con la precedente previsione e, malgrado il formale richiamo al rispetto degli articoli 6, 6-ter e 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si pone in contrasto proprio con queste ultime disposizioni. Infatti, la dotazione organica deve essere definita in base al piano dei fabbisogni (cfr. art. 6 decreto legislativo n. 165 del 2001) e non può mirare all'assorbimento di personale aprioristicamente determinato”*.

Si rappresenta al riguardo che nel giudizio innanzi alla Corte costituzionale si è costituita la Regione Siciliana per il tramite degli avvocati di questo Ufficio e l'udienza pubblica è fissata per il prossimo 19 aprile 2019.

Tuttavia, nella fattispecie in esame, l'applicazione della norma impugnata suscita perplessità, ad avviso dello Scrivente, in relazione ai tempi di definizione della procedura di stabilizzazione rispetto alla conclusione del giudizio innanzi alla Corte costituzionale.

Pertanto - senza entrare nel merito della questione che sembra adombrata da codesta Amministrazione relativa all'assunzione “condizionata” del personale di che trattasi nella società SAS - in considerazione delle osservazioni sopra formulate circa la precipua rilevanza della norma impugnata sulla procedura di stabilizzazione *de qua*, si ritiene opportuno suggerire, in via prudenziale, di attendere l'esito del giudizio costituzionale prima di sottoporre all'Organo di Governo l'adozione di un atto di indirizzo politico-amministrativo con riferimento alla problematica prospettata.

Nei termini l'avviso dello scrivente.

A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

F.to Avv. Maddalena Barreca

IL DIRIGENTE

F.to Avv. Daniela M. Cellauro

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Avv. Gianluigi M. Amico